

LA CORTE COSTITUZIONALE RESTITUISCE CENTRALITÀ ALLA VALUTAZIONE PERIODICA DEL PERCORSO RIEDUCATIVO PER L'ACCESSO ALLA LIBERAZIONE ANTICIPATA

di Barbara Giors

(Dottoressa di ricerca in Diritto processuale penale,
Avvocata del Foro di Torino)

Sommario: 1. Il tormentato assetto normativo della liberazione anticipata dopo la riforma del 2024. – 2. I dubbi di legittimità costituzionale e il loro pieno accoglimento da parte della Corte. – 3. L'attuale fisionomia dell'istituto tra vocazioni costituzionali e limiti strutturali.

1. Con la sentenza n. 201/2025 la Corte costituzionale è intervenuta sulla riforma dell'art. 69-bis Op, come modificato dall'art. 5 co. 3 d.l. 4.7.2024 n. 92 conv. in l. 8.8.2024 n. 112, dichiarandone l'illegittimità costituzionale parziale nella parte in cui subordinava la proponibilità dell'istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno «specifico interesse», da indicare a pena di inammissibilità¹.

Si tratta di un intervento che mira a restituire all'istituto della liberazione anticipata la sua primigenia funzione di strumento trattamentale, almeno in parte offuscata, come da più parti segnalato criticamente, ad opera del c.d. *Decreto carcere sicuro*².

¹ Per un commento alle ordinanze di rimessione ed alla pronuncia della Corte v. M.R. Donnarumma, *La finalità rieducativa delle pene e la liberazione anticipata quale "istituto chiave" nel perseguimento di tale obiettivo*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2026 (2); F. Fiorentin, *La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale*, in www.sistemapenale.it, 20.3.2025; Id., *Sistema penitenziario, la Consulta censura la nuova disciplina sulla liberazione anticipata*, in *GD* 2026 (2), 62 ss.; C. Gallo, *Liberazione anticipata e finalità rieducativa della pena*, in www.giustiziainsieme.it, 21.5.2026; M. Infantino, *La "restaurazione" del regime di liberazione anticipata: note a margine di Corte Cost. 201/2025*, in www.osep.it 6.3.2026; N. Triggiani, *Bocciata dalla Consulta la nuova modalità di accertamento dei requisiti per accedere alla liberazione anticipata contenuta nel c.d. "decreto carcere sicuro" del 2024 e recuperata la funzione rieducativa dell'istituto*, in *PPG* 2026 (4), 978 ss.

² Per un esame organico dell'intervento normativo cfr. S. Carnevale, F. Siracusano, M.G. Coppetta, *Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata*, in *Manuale di diritto penitenziario*⁴, a cura di F. Della Casa, G. Giostra, Torino 2025, 287 ss.; A. Della Bella, V. Alberta, *La conversione in legge del "decreto carcere" e la persistente assenza di soluzioni al problema del sovraffollamento carcerario*, in *DPP* 2024, 1417 ss.; F. Fiorentin, *Decreto "carcere sicuro": tutte le novità*, Milano 2024; K. Natali, *Procedure più snelle per l'accesso alle misure alternative*, in www.la legislazione penale.eu, 1.7.2025; E. Romano, *D.L. 92/2024 "Carcere Sicuro", note sparse ad una prima lettura: nulla di straordinario, poco di necessario, scarsamente urgente*, in www.giustiziainsieme.it, 9.7.2024; F. Gianfilippi, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 "Carcere sicuro" e le attese del mondo penitenziario*, in www.giustiziainsieme.it, 10.7.2024; F. Gianfilippi, *La conversione in legge 112/2024 delle misure (anche) in materia penitenziaria del d.l. 92/24: pochi correttivi, nuove criticità e capitoli tutti ancora da scrivere*, in

La liberazione anticipata – che la dottrina maggioritaria, in aderenza al tenore letterale della norma, annovera senza esitazioni tra i benefici penitenziari³ – è stata originariamente concepita come un istituto intrinsecamente fondato sulla periodicità della valutazione del percorso rieducativo e sul conseguente diritto della persona detenuta a richiedere al giudice di sorveglianza il riconoscimento della riduzione di pena al termine di ciascun semestre, e per questo esplicitamente qualificato come «strumento del trattamento progressivo»⁴.

Nel dichiarato intento di “razionalizzare” alcuni benefici e di “semplificare” l’accesso ai medesimi⁵, la novella del 2024 ha integralmente riformulato l’art. 69-bis Op, prevedendo quale modalità ordinaria per la decisione sulla liberazione anticipata l’iniziativa officiosa del magistrato di sorveglianza e ridisegnando i tempi per l’accertamento, che si concentrano rigidamente in alcuni specifici momenti della fase esecutiva.

La prima occasione nella quale il magistrato può attivarsi d’ufficio si concretizza quando sia stata presentata un’istanza volta all’accesso a una misura alternativa alla detenzione o ad altri «benefici analoghi» per i quali la detrazione di pena prevista dall’art. 54 Op incida sul raggiungimento delle soglie temporali richieste ai fini della concedibilità. Si è fin da subito osservato che, in luogo dell’imprecisa locuzione scelta

www.giustiziainsieme.it, 6.9.2024; M. Palma, *Angusto, inefficace, in ritardo. Il decreto legge n. 92/2024*, in *RIDPP* 2024 (2), 791 ss.; M. Passione, *Ancora a proposito del d.d.l. n. 1183 in materia di diritto penitenziario*, in *www.sistemapenale.it*, 17.7.2024; G.M. Pavarin, *L’ineffabile inutilità di un decreto urgente che ignora l’urgenza*, in *RIDPP* 2024 (2), 803 ss.; M. Pelissero, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell’emergenza carceraria*, in *www.sistemapenale.it*, 18.7.2024; M.C. Ornano, *Osservazioni sugli interventi in materia di Liberazione anticipata e misure in materia penitenziaria di cui al Decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024. Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato in materia di D.L. 92 del 2024, 10 luglio 2024*, in *www.giustiziainsieme.it*, 15.7.2024; A. Ricci, *Osservazioni a prima lettura sull’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, in tema di liberazione anticipata*, in *Giurisprudenza Penale Web* 2024, 7-8; G. Tabasco, *Brevi osservazioni sugli ultimi interventi normativi in tema di liberazione anticipata e detenzione domiciliare*, in *www.archiviopenale.it*, 11.11.2024; N. Triggiani, *La liberazione anticipata dopo il c.d. "Decreto carceri": rilevanti innovazioni e importanti criticità*, in *Annali 2024 del Dipartimento Jonico*, 292 ss.

³ Propendono per la natura essenzialmente premiale dell’istituto e ne evidenziano l’anomala collocazione tra le misure alternative alla detenzione (risultando più correttamente inquadrabile tra le cause di estinzione parziale della pena), tra i molti, M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*⁹, Milano 2010, 379; M.G. Coppetta, sub art. 54, in *Ordinamento penitenziario commentato*⁶, a cura di V. Grevi, G. Giostra e F. Della Casa, Padova 2019, 773 s.; Ead., *Le misure alternative alla detenzione*, cit., 287 s.; F. Fiorentin, C. Fiorio, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, Piacenza 2025, 46; A. Pennisi, *Le misure alternative alla detenzione*, in *Manuale della esecuzione penitenziaria*⁶, a cura di P.M. Corso, Milano 2017, 283; A. Presutti, *Profili premiali dell’ordinamento penitenziario*, Milano 1986, 92 e 437; P. Troncone, *Manuale di diritto penitenziario e delle misure punitive*, Torino 2023, 171 s.

⁴ M.G. Coppetta, sub art. 54, cit., 774 s.

⁵ Così, testualmente, il preambolo del d.l. 92/2024.

per uscire dal catalogo delle misure alternative, il legislatore avrebbe potuto optare per una formula maggiormente analitica, sulla scorta di quella contenuta nell'art. 4-bis Op, in modo da eliminare in radice ogni possibile dubbio circa l'applicabilità della disposizione a benefici come i permessi premio o il lavoro all'esterno⁶. La Relazione illustrativa al d.d.l. di conversione del d.l. 92/2024⁷ aveva tuttavia sottolineato come la scelta terminologica mirasse proprio ad includere istituti ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 54 co. 4 Op, anche di futura introduzione.

Da un punto di vista più strettamente operativo, in questo nuovo assetto procedimentale, la verifica sulla liberazione anticipata non si riduce a un accertamento meramente accessorio rispetto all'istanza di concessione della misura alternativa, ma continua a svolgersi attraverso un procedimento autonomo⁸, solo all'esito del quale potrà essere esaminata la richiesta "principale" rispetto a cui la decisione sulla detrazione ex art. 54 Op si pone come presupposto necessario.

Al fine di evitare istanze troppo anticipate, l'art. 69-bis co. 1 Op ne consente la proposizione unicamente a partire dai novanta giorni che precedono il maturare dei presupposti per l'accesso alla misura alternativa o al beneficio analogo, individuati tenendo conto delle detrazioni ex art. 54 Op.

Il secondo momento nel quale può collocarsi la concessione della liberazione anticipata è individuato in prossimità del fine pena: più specificamente, l'art. 69-bis co. 2 Op demanda al magistrato di sorveglianza la relativa valutazione in relazione ai periodi residui non ancora considerati ai fini dell'accesso ai benefici, da effettuarsi d'ufficio «nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni» ipoteticamente spettanti.

In coerenza con questa impostazione, che affida al momento finale dell'esecuzione l'intero scrutinio sul percorso rieducativo, il legislatore è intervenuto anche sul versante processuale, imponendo al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 656 Cpp, di procedere sin dall'avvio dell'esecuzione a un duplice computo della pena, uno effettuato al netto della liberazione anticipata e uno che invece prescinde da tale

⁶ A. Ricci, *op. cit.*, 5; G. Tabasco, *op. cit.*, 21; M. Passione, *op. cit.* La medesima formulazione generica («altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto») compare peraltro nel testo dell'art. 58-sexies Op, introdotto ad opera della l. 2.12.2025 n. 181.

⁷ In www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1720595473_ddl-1183.pdf.

⁸ Con conseguente onere per la cancelleria di procedere all'iscrizione di un procedimento separato, che si concluderà con un'ordinanza suscettibile di autonoma impugnazione: F. Fiorentin, *La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale*, cit.; A. Ricci, *op. cit.*, 7.

detrazione, con espresso avviso al condannato circa le conseguenze della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, che comporterà la definitiva applicazione della soluzione esecutiva più sfavorevole⁹. Il dichiarato intento della novella¹⁰ era quello di promuovere in modo più incisivo l'adesione del condannato al percorso rieducativo, rendendo immediatamente percepibile, fin dall'avvio dell'esecuzione, il nesso tra l'impegno nel programma trattamentale e l'esito sanzionatorio effettivo¹¹.

Nell'assetto delineato dal c.d. *Decreto carcere sicuro* le due occasioni di attivazione officiosa fin qui illustrate sono divenute dunque la regola per la concessione della liberazione anticipata e sono andate ad affiancarsi all'ipotesi già prevista all'art. 656 co. 4-bis ss. Cpp, che impone al pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda alle detrazioni di pena ex art. 54 Op eventualmente spettanti in rapporto ai periodi di presofferto in custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, per verificare se, per effetto dello scomputo, la pena residua rientri nei limiti che consentono la sospensione dell'ordine di esecuzione¹².

In questo quadro, la possibilità per il condannato di attivarsi autonomamente per ottenere il beneficio, all'esito della novella del 2024, costituiva un'eccezione del tutto residuale, ammessa solo in presenza di uno «specifico interesse» distinto da quelli che giustificano l'iniziativa officiosa del giudice e da indicarsi nell'istanza a pena di inammissibilità. Si tratta, ad esempio, dell'ipotesi particolarmente frequente¹³ in cui il condannato intenda richiedere il c.d. «scioglimento del cumulo», vale a dire la verifica della completa espiazione, grazie alla detrazione derivante dalla liberazione anticipata, della pena riferibile ad uno o più reati ostativi all'accesso a benefici come il lavoro all'esterno¹⁴ o comunque idonei a determinare un regime penitenziario più

⁹ Avviso concepito come «una sorta [...] di ammonimento preliminare al condannato», peraltro di incerto contenuto nel caso in cui riguardi un ergastolano: A. Ricci, *op. cit.*, 2; nella stessa prospettiva E. Romano, *op. cit.*

¹⁰ Come evidenziato nella già citata Relazione illustrativa al d.d.l. di conversione.

¹¹ E così formalizzando una sorta di «patto tra lo Stato e il detenuto», la cui validità sarebbe peraltro posta fortemente in discussione, come efficacemente osservato da G.M. Pavarin, *op. cit.*, 804, dalla «condizione di vasta illegalità di quasi tutti gli istituti, nessuno dei quali realmente rispondente alle previsioni dell'ordinamento penitenziario».

¹² Per una disamina approfondita di questo meccanismo, introdotto dal d.l. 1.7.2013 n. 78 conv. con modif. in l. 9.8.2013 n. 94, v. per tutti B. Lavarini, *Ordine di esecuzione e meccanismi sospensivi*, in *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti*, a cura di F. Caprioli e L. Scomparin, Torino 2015, 48 ss.

¹³ Non a caso menzionata nella stessa Relazione al d.d.l.

¹⁴ E. Romano, *op. cit.*

restrittivo¹⁵. Il d.P.R. 3.10.2025 n. 176¹⁶, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1-ter nell'art. 103 reg. es. Op, ha poi espressamente previsto un'ulteriore fattispecie integrativa dello «specifico interesse». Si è stabilito infatti che il giudizio semestrale espresso dalla direzione dell'istituto o dell'U.E.P.E. ai sensi dell'art. 26 reg. es. Op sulla partecipazione all'opera di rieducazione, laddove sfavorevole, debba essere comunicato al condannato, riconoscendogli contestualmente il diritto di richiedere entro trenta giorni la liberazione anticipata in relazione al semestre oggetto di valutazione negativa, per ottenere dal magistrato di sorveglianza una valutazione che confermi o smentisca – in ogni caso superandolo – il giudizio espresso dall'amministrazione penitenziaria.

Attraverso questa complessa architettura normativa e regolamentare, il legislatore ha così deciso di abbandonare il precedente modello normativo “a cadenza semestrale”, riducendo le occasioni di accesso al beneficio e concentrando in pochi e definiti momenti della fase esecutiva la valutazione sui progressi trattamentali, in precedenza oggetto di verifiche periodiche scandite nel tempo.

L'obiettivo della riforma era indubbiamente quello di pervenire sul piano operativo ad un sensibile contenimento del numero delle istanze presentabili dal condannato e, specularmente, degli adempimenti gravanti sugli uffici di sorveglianza e sull'amministrazione penitenziaria, con significativo risparmio di risorse per tutti gli apparati coinvolti¹⁷; fin da subito tuttavia la dottrina ha evidenziato la difficile realizzabilità di un simile risultato, atteso che le criticità del sistema risiedono soprattutto nell'ingente arretrato che già grava sugli uffici e nella complessità crescente delle istruttorie quando la domanda si riferisce ad un arco temporale prolungato. La mera concentrazione delle istanze non pare dunque poter semplificare radicalmente il lavoro del magistrato di sorveglianza, anche in ragione del fatto che per ricostruire il percorso trattamentale del condannato occorre acquisire separatamente da ciascun istituto penitenziario presso cui questi abbia soggiornato la relativa documentazione comportamentale e disciplinare, non essendo ad oggi

¹⁵ Quale quello dettato in materia di colloqui visivi e corrispondenza telefonica rispettivamente dagli artt. 37 co. 8 e 39 co. 2 e 7 reg. es. Op: cfr. F. Gianfilippi, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario*, cit.

¹⁶ D.P.R. 3.10.2025 n. 176, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati», in GU 25.11.2025. Per un commento, v. F.P.C. Iovino, *Le modifiche al regolamento penitenziario: il d.p.r. n. 176/2025*, in PPG 2026 (4), 1006 ss.

¹⁷ A. Ricci, *op. cit.*, 7; E. Romano, *op. cit.*

disponibile alcuna banca dati centralizzata cui il giudicante possa attingere direttamente¹⁸. Ne consegue una prevedibile dilatazione dei tempi istruttori, con ricadute inevitabili anche sulla tempestività delle decisioni in materia di misure alternative, la cui concessione non può che seguire la definizione del *quantum* di liberazione anticipata maturato¹⁹.

A fronte di tali criticità, la novità che pare invece indubbiamente idonea a snellire il procedimento è l'eliminazione del parere preventivo del pubblico ministero, in precedenza previsto dall'art. 69-bis co. 2 Op: una semplificazione che alleggerisce tanto gli uffici di sorveglianza quanto quelli requirenti da un adempimento che contribuiva a dilatare i tempi complessivi di definizione dell'istanza²⁰.

Accanto ai dubbi sull'effettiva utilità della novella sul versante dell'efficienza, la riforma ha suscitato fin da subito diffuse perplessità sul piano della coerenza con la *ratio* e la funzione rieducativa dell'istituto. Si è infatti da più parti messo in luce come la concentrazione delle valutazioni in pochi momenti predefiniti della fase esecutiva rischiasse di produrre effetti deteriori sul piano trattamentale, facendo venir meno quella funzione di stimolo e riconoscimento periodico che le valutazioni cadenzate nel tempo esercitano sul detenuto, incoraggiandone la partecipazione attiva al percorso rieducativo. In forza del nuovo meccanismo, il condannato a pene di lunga durata avrebbe potuto trascorrere anni senza ricevere alcun provvedimento concessivo, pur tenendo una condotta irreprensibile, restando privo di ogni segnale che l'impegno profuso fosse riconosciuto e stesse concretamente incidendo sul suo fine pena effettivo e sul suo *status* esecutivo. Ne sarebbe derivata una condizione di attesa prolungata e priva di riferimenti certi, aggravata dalla perdita di quel contatto periodico con il magistrato di sorveglianza che fino alla novella costituiva, per il detenuto, il principale momento di verifica e di riconoscimento istituzionale del cammino intramurario intrapreso²¹, tanto più prezioso ove si consideri che il colloquio diretto tra magistrato e detenuto negli istituti penitenziari — pur previsto dall'ordinamento — resta nella prassi un'evenienza tutt'altro che sistematica²².

¹⁸ Per questi rilievi v. in particolare M.C. Ornano, *op. cit.*, e G.M. Pavarin, *op. cit.*, 806.

¹⁹ F. Fiorentin, *La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale*, cit.

²⁰ F. Gianfilippi, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 "Carcere sicuro" e le attese del mondo penitenziario*, cit.

²¹ F. Gianfilippi, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 "Carcere sicuro" e le attese del mondo penitenziario*, cit.; Id., *La conversione in legge 112/2024 delle misure (anche) in materia penitenziaria del d.l. 92/24*, cit.

²² Sul ruolo dei colloqui del magistrato di sorveglianza con le persone ristrette nell'ambito dell'attività di vigilanza demandatagli dalla legge v. M. Canepa – S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., 60; F. Della Casa, sub art. 69, in *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., 923 s.

Va peraltro osservato come la protratta incertezza sulla data effettiva del fine pena o del maturare dei termini per l'accesso ad una misura alternativa non si riverberi solo sul piano della percezione soggettiva del detenuto, potendo avere ricadute concrete sul percorso trattamentale. L'attività progettuale degli operatori postula infatti un orizzonte temporale sufficientemente definito: è la prossimità di una data di dimissione attendibile a consentire l'attivazione tempestiva delle risorse esterne — sistemazione abitativa, opportunità lavorative, raccordo con i servizi territoriali, ecc. — necessarie affinché la scarcerazione coincida con l'avvio di un percorso di concreta reintegrazione sociale nell'ambiente libero. In questa prospettiva, un meccanismo decisorio imperniato su valutazioni non cadenzate nel tempo può generare due rischi opposti: quello di attivare interventi per un soggetto la cui scarcerazione si riveli poi sensibilmente più lontana di quanto programmato, con conseguente dispersione di mezzi, e quello, speculare, di non avviare per tempo le necessarie interlocuzioni con i servizi e le risorse del territorio.

A ciò si aggiunga che la disamina cumulativa di più semestri in blocco rende più difficile per il magistrato di sorveglianza la formulazione di un giudizio effettivo sull'adesione al trattamento nei singoli semestri considerati e dunque il rispetto del principio della valutazione autonoma e frazionata accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti²³.

Questi dunque i principali rilievi mossi alla riforma, già all'indomani della sua approvazione. Per attenuarne le ricadute negative – amplificate dalla natura processuale delle disposizioni introdotte, suscettibili di applicazione immediata anche ai procedimenti in corso in forza del principio *tempus regit actum* – si era proposto di interpretare in modo ampio la nozione di interesse richiamata dall'art. 69-bis Op, ritenendola integrata anche solo dal vantaggio morale, per il condannato, di ottenere un riscontro periodico e certo da parte del magistrato di sorveglianza²⁴.

2. Le perplessità fin qui illustrate hanno ben presto trovato formale espressione in due questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, dal magistrato di sorveglianza di Napoli e dal magistrato di sorveglianza di Spoleto²⁵, aventi ad oggetto

²³ Sul lungo percorso che ha condotto al giudizio semestralizzato v. per tutti M.G. Coppetta, sub art. 54, cit., 782 s. In giurisprudenza, cfr. ad es. Cass. 16.9.2025 n. 36903, in GD 2025 (47); Cass. 2.12.2022 n. 34572, in CEDCass, m. 285120; Cass. 24.2.2021 n. 12776, in CEDCass, m. 280859; Cass. 13.1.2015 n. 3358, in CEDCass, m. 262052.

²⁴ F. Gianfilippi, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 "Carceri sicure" e le attese del mondo penitenziario*, cit.; G.M. Pavarin, *op. cit.*, 805.

²⁵ M. sorv. Spoleto, ord. 25.3.2025 (reg. ord. n. 73 del 2025) e M. sorv. Napoli, ord. 10.3.2025 (reg. ord. n. 75 del

l'art. 69-bis co. 3 Op, come sostituito dall'art. 5 co. 3 del d.l. 92/2024 conv. in l. 112/2024, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost.; il solo giudice napoletano evocava altresì il parametro di cui all'art. 111 co. 6 Cost.

Sotto il profilo della rilevanza, i giudici *a quibus* evidenziavano come l'applicazione del principio *tempus regit actum* ai procedimenti in corso imponesse l'automatica declaratoria di inammissibilità delle istanze, in quanto i condannati – gravati da pene di lunga durata e non ancora prossimi ai termini per l'attivazione officiosa – non avevano allegato lo «specifico interesse» richiesto in via sussidiaria dalla novella legislativa.

Quanto poi alla non manifesta infondatezza, i rimettenti censuravano la radicale distorsione della fisionomia della liberazione anticipata, che, a seguito della riforma, finiva per smarrire la propria natura di strumento trattamentale – ampiamente valorizzata nella stessa giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 276/1990 – venendo degradata a un istituto a mera «funzione servente» rispetto alle misure alternative, utile solo «ad abbreviare la pena». Impedire al detenuto di sollecitare la verifica semestrale al di fuori delle strette finestre dell'iniziativa officiosa significava, in sostanza, recidere il legame dialogico e pedagogico-propulsivo tra il condannato e il magistrato di sorveglianza, compromettendo il buon esito del percorso di progressiva evoluzione personale che costituisce il fine primario dell'istituto di cui all'art. 54 Op. Una simile preclusione si traduceva, inoltre, in un'irragionevole disparità di trattamento a danno dei condannati a pene lunghe, costretti a subire una prolungata incertezza sul proprio *status* esecutivo. Infine, per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 111 co. 6 Cost., si evidenziava il rischio che la distanza temporale anche molto lunga tra i singoli semestri ed il momento del loro scrutinio ad opera del magistrato pregiudicasse la «qualità della decisione giurisdizionale» e il corretto assolvimento dell'onere motivazionale, in ragione della difficoltà di reperire i necessari elementi istruttori.

Le critiche mosse dai giudici di merito hanno trovato pieno accoglimento da parte della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della disposizione in relazione a tutti i parametri prospettati.

Attraverso una pronuncia di parziale illegittimità costituzionale, il Giudice delle Leggi ha censurato l'impianto restrittivo introdotto dalla novella del 2024, riaffermando la natura della liberazione anticipata come strumento essenziale per

2025), entrambe pubblicate in G.U., 1ª Serie Speciale, n. 18 del 2025.

l'effettiva implementazione della finalità rieducativa della pena: un obiettivo, quest'ultimo, impresso dall'art. 27 co. 3 Cost. quale «preciso dovere [...] a carico di tutte le istituzioni e i poteri che esercitano la potestà punitiva nell'ordinamento italiano» e che la pur ampia discrezionalità del legislatore in materia penitenziaria non può in alcun modo compromettere.

In questa prospettiva, la Corte ha chiarito che l'istituto disciplinato dall'art. 54 Op non può essere ridotto ad un mero espediente per accorciare la pena o anticipare l'accesso ai benefici penitenziari, ma costituisce un importante stimolo alla partecipazione attiva del condannato al percorso di risocializzazione: offrire un riscontro periodico sul cammino intrapreso risponde alla necessità di valorizzare i progressi compiuti, consolidando i risultati positivi del trattamento o, al contrario, offrendo le coordinate necessarie per correggerne tempestivamente la rotta. Richiamando la propria costante linea interpretativa sul punto²⁶, la Consulta ha ribadito l'importanza della tempestività del riscontro sul comportamento tenuto dal condannato, in quanto solo un vaglio giurisdizionale che intervenga in tempi brevi e fin dalle prime fasi dell'esecuzione della pena permette di incentivare e consolidare la stabile partecipazione all'offerta rieducativa. Il riscontro frazionato – valorizzato proprio in quest'ottica nei lavori preparatori della riforma 2024 – rassicura infatti il detenuto fornendogli una prospettiva temporale concreta e periodicamente aggiornata sulla durata della sua pena, il che contribuisce altresì a stemperare le tensioni interne agli istituti²⁷ e in definitiva assolve alla «duplice speculare responsabilità» individuata dalla Consulta: quella del condannato, chiamato a un cammino di revisione critica del proprio passato, e quella del sistema penale, tenuto a stimolare tale percorso verso un progressivo reinserimento.

Sottrarre alla liberazione anticipata la sua primigenia funzione risocializzante finisce per generare «un'evidente incongruità della disciplina rispetto alla sua finalità», qualificata dalla Corte come un'ipotesi di «irrazionalità *intra legem*» lesiva del principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. e determinante un *vulnus* al principio del «minimo sacrificio necessario» della libertà personale²⁸. Il meccanismo censurato, infatti, concentrando il riscontro giurisdizionale solo nel momento in cui i

²⁶ Espressa fin dalla sentenza 31.5.1990 n. 276 e successivamente ribadita nelle pronunce 20.6.2018 n. 149 e 13.1.2021 n. 17.

²⁷ Così il testo della relazione presentata dalla Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari alla Commissione giustizia del Senato nella seduta del 10 luglio 2024, citato nella motivazione della sentenza in commento.

²⁸ Ripetutamente evocato dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo con sentenza C. cost. 9.7.2025 n. 139.

benefici diventano concretamente fruibili, lascia la persona in una condizione di prolungata incertezza sull'adeguatezza dei progressi trattamentali compiuti, privandola della possibilità di correggere efficacemente il proprio comportamento in tempo utile per l'accesso alle misure premiali.

Infine, la pronuncia ha condiviso i rilievi del magistrato di sorveglianza di Napoli circa i profili di frizione del nuovo assetto normativo con l'art. 111 co. 6 Cost., confermando che costringere il giudice a valutazioni cumulative a distanza di molti anni rende eccessivamente gravoso il vaglio della partecipazione all'opera rieducativa – anche in ragione della necessità di chiedere chiarimenti alle diverse amministrazioni penitenziarie coinvolte nel tempo – ed al contempo pregiudica il diritto di difesa del condannato, a causa della difficoltà di ricostruire un percorso trattamentale ormai lontano nel tempo.

Secondo la Consulta, la lesione dei parametri costituzionali evocati non può ritenersi sanata (ancorché risulti almeno in parte ridotta) dalle novità introdotte sul piano regolamentare dal d.P.R. 176/2025, ed in particolare dal meccanismo che consente oggi al condannato la proposizione dell'istanza di concessione della liberazione anticipata ogni qualvolta nel corso dell'esecuzione lo stesso abbia ricevuto comunicazione di un giudizio negativo dall'amministrazione penitenziaria, formulato in occasione della verifica semestrale demandata dall'art. 26 co. 5 reg. es. Op. La valutazione sulla liberazione anticipata compete infatti in via esclusiva al magistrato di sorveglianza, chiamato a decidere in piena autonomia rispetto alle risultanze delle relazioni periodiche dell'amministrazione, che peraltro non possono rappresentare la sua unica fonte di conoscenza. Il giudice, pertanto, ben può disattendere le valutazioni espresse in sede amministrativa, in senso tanto favorevole quanto contrario al condannato, il quale mantiene anche solo per questo l'interesse a sollecitare il periodico vaglio giurisdizionale sul suo percorso rieducativo, anche in assenza di giudizi negativi intermedi espressi dalla direzione dell'istituto o dell'U.E.P.E.

Appaiono altrettanto insufficienti, a giudizio della Corte, i nuovi adempimenti informativi imposti al pubblico ministero contestualmente all'emissione dell'ordine di esecuzione: la formale prospettazione iniziale delle detrazioni di pena astrattamente fruibili, unita all'indicazione delle conseguenze negative della mancata adesione al trattamento (peraltro già desumibili dalla semplice lettura della norma) non può certo sostituire la funzione orientativa e correttiva di un vaglio giurisdizionale

individualizzato, il solo a poter fare emergere le specifiche criticità della condotta del soggetto all'interno del singolo semestre.

Alla luce di tali complessive considerazioni, la Corte costituzionale conclude per la rimozione della barriera preclusiva introdotta dal legislatore del 2024, espungendo dal testo dell'art. 69-*bis* co. 3 Op il requisito dello «specifico interesse» richiesto a pena di inammissibilità. Ferma restando l'operatività dei meccanismi di attivazione officiosa, viene così restituita al condannato la facoltà di promuovere autonomamente l'attivazione del procedimento di sorveglianza per il riconoscimento della detrazione di pena al maturare di ogni singolo semestre.

3. L'intervento della Consulta ha indubbiamente il merito di aver frenato una deriva efficientista che, nel pur comprensibile tentativo di alleggerire il carico degli uffici giudiziari, rischiava di sminuire il ruolo del condannato all'interno del percorso esecutivo e di compromettere il buon esito del processo di risocializzazione.

Al di là dei fondamentali rilievi sul valore pedagogico-propulsivo del riscontro periodico sulla qualità dei progressi trattamentali, la pronuncia incide su un aspetto eminentemente pratico, eppure essenziale nella dinamica dell'esecuzione: la definizione dell'orizzonte temporale della pena. La riduzione del tempo della detenzione attraverso la liberazione anticipata risponde indubbiamente alla sua nativa funzione premiale, volta a valorizzare e ricompensare la partecipazione all'opera di rieducazione. Tuttavia, l'istituto racchiude in sé un valore ulteriore, in quanto consente al condannato di diventare protagonista attivo non solo della qualità del percorso trattamentale, ma anche della sua durata, nella consapevolezza che i tempi del riavvicinamento all'ambiente libero sono condizionati in modo determinante dal suo stesso impegno.

In questa prospettiva, come già accennato, la possibilità di prevedere con un margine di ragionevole certezza il momento del fine pena o del raggiungimento delle soglie per l'accesso a misure e benefici extramurari costituisce un presupposto essenziale per sviluppare ogni progetto di reinserimento, non solo dal punto di vista del diretto interessato, ma per l'intera rete degli attori coinvolti, dagli operatori penitenziari e dell'esecuzione penale esterna fino al contesto affettivo e relazionale e alle risorse del privato sociale.

Il pregio della pronuncia della Corte è dunque soprattutto quello di ricondurre la liberazione anticipata a una fisionomia coerente con «quei caratteri di progressività e

flessibilità della pena che derivano dallo stesso principio rieducativo»²⁹, anche se, indubbiamente, l'effettività del diritto "ripristinato" dai giudici della Consulta dovrà misurarsi con l'attuale situazione strutturale degli istituti penitenziari.

In un contesto in cui il sovraffollamento e la carenza di risorse compromettono l'avvio e la prosecuzione dell'osservazione scientifica della personalità e condizionano l'effettività dell'offerta trattamentale, l'istituto della liberazione anticipata subisce nella prassi quotidiana un inevitabile snaturamento, in quanto il beneficio finisce per essere concesso sulla scorta del solo parametro della condotta regolare, intesa come semplice assenza di infrazioni disciplinari, venendo così meno il fattore di stimolo a un più profondo cambiamento³⁰. D'altro canto, in assenza di adeguate risorse, anche il ripristino formale del diritto ad una verifica periodica sull'andamento del percorso trattamentale rischia di ridursi ad un'enunciazione astratta: la scarsità di organico del personale dell'area giuridico-pedagogica e degli uffici di esecuzione penale esterna, unita al cronico sovraccarico degli uffici di sorveglianza, può ostacolare in modo significativo quella tempestività della risposta giurisdizionale che la Corte ha indicato invece come imprescindibile.

Che l'istituto in esame resti circondato da persistenti criticità è d'altronde confermato dal dibattito politico e giuridico, all'interno del quale – con rinnovata urgenza nell'attuale quadro contingente — riaffiora periodicamente l'istanza di introdurre una liberazione anticipata speciale, sul modello di quella già sperimentata nel 2013³¹ con precipui intenti deflattivi della popolazione ristretta. La ciclica riproposizione di proposte normative volte ad aumentare i giorni di detrazione per semestre evidenzia peraltro anche l'approccio con cui la liberazione anticipata viene percepita dal legislatore nei momenti di più acuta criticità del sistema carcerario: non tanto come strumento di promozione e valorizzazione dei progressi trattamentali, ma

²⁹ Sent. 201/2025, punto 6.4 del *Considerato in diritto*.

³⁰ Nel senso che la concessione della liberazione anticipata non può fondarsi sulla mera verifica della regolarità della condotta intramuraria, ma richiede da parte del condannato la dimostrazione di una concreta volontà di trarre profitto dalle opportunità trattamentali v. tra le molte Cass. 5.2.1998 n. 692; Cass. 15.3.1996 n. 1697, in *CEDCass*, m. 204613; Cass. 31.10.1995 n. 5443, in *CEDCass*, m. 203569; Cass. 28.5.1995, Adelfio, in *CP* 1995, 172; Cass. 10.3.1994, Di Pasquale, in *CP* 1995, 707; Cass. 27.10.1993, Spampinato, in *CP* 1995, 173; Cass. 17.6.1993, Rigo, in *CP* 1994, 2218.

³¹ In argomento cfr. P. Bronzo, *Problemi della «liberazione anticipata speciale»*, in *AP* 2014, 8 ss.; F. Fiorentin, *Decreto svuotacarceri (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146)*, Milano 2014, 65 ss.; L. Degl'Innocenti, L. Faldi, *I benefici penitenziari*, Milano 2014, 51 ss.; A. Della Bella, *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino 2014, 116; F.P.C. Iovino, *La liberazione anticipata speciale*, in AA.VV., *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di C. Conti, A. Marandola e G. Varraso, Padova 2014, 72 ss.; nonché, volendo, B. Giors, *La liberazione anticipata speciale*, in *Sovraffollamento carcerario*, cit., 123 ss.

soprattutto come valvola di sfogo emergenziale e pragmatico “sconto di pena” finalizzato all’obiettivo – sia pure di indubbia rilevanza – di mera riduzione numerica della popolazione detenuta.

Va ancora osservato come la nuova architettura “a doppio binario”, scaturita dall’interazione tra la novella del 2024 e la declaratoria di incostituzionalità, lasci irrisolte le potenziali problematiche relative ai meccanismi di attivazione officiosa rimasti in vigore, tanto che pare lecito domandarsi, alla luce dei principi espressi dalla Corte, se abbia davvero senso mantenerne l’operatività³². Il modello risultante dalla pronuncia si rivela infatti intrinsecamente contraddittorio: l’auspicata deflazione del carico di lavoro della magistratura viene smentita da un meccanismo che, mentre restituisce al detenuto il potere di impulso periodico, continua a far gravare sugli uffici giudiziari l’onere di un monitoraggio generalizzato su tutte le esecuzioni³³. Peraltro, il compito imposto alle procure di calcolare e aggiornare costantemente il “fine pena virtuale” sconta il pericolo di gravi disomogeneità applicative e rischia paradossalmente di generare un disorientamento diffuso nei destinatari degli ordini di esecuzione. L’instabilità di questo computo, che muta a ogni nuovo cumulo o fungibilità, risulta infatti di difficile comprensione per i ristretti, in particolare se stranieri, e ne aggrava la vulnerabilità, oltre a risultare logicamente inapplicabile per i condannati all’ergastolo³⁴.

Infine, la rigida individuazione del termine di novanta giorni per l’attivazione dell’iniziativa officiosa — sia in occasione dell’accesso alle misure alternative, sia in prossimità della scarcerazione — non solo rischia di rivelarsi inadeguata rispetto ai tempi dell’istruttoria, con il pericolo di posticipare la decisione giurisdizionale oltre il termine di espiazione della pena³⁵, ma esclude irragionevolmente l’ultimo trimestre di espiazione dall’ambito operativo del beneficio, senza che sia chiaro come debba valutarsi l’eventuale maturazione del semestre proprio all’interno di tale periodo³⁶. Si tratta di problemi che non possono essere sottovalutati e che infatti si sono di recente proposti anche all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, conducendo ad

³² G. Fiorilli, *La nuova disciplina della liberazione anticipata: tra aspettative deluse e promesse mancate*, in *Diritto, giustizia e Costituzione*, 5.2.2026.

³³ N. Triggiani, *Bocciata dalla Consulta la nuova modalità di accertamento dei requisiti per accedere alla liberazione anticipata*, cit., 990.

³⁴ Per questi rilievi cfr. F. Gianfilippi, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario*, cit.; M.C. Ornano, *op. cit.*; M. Palma, *op. cit.*; A. Ricci, *op. cit.*, 3; M. Infantino, *op. cit.*

³⁵ F. Gianfilippi, *Il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario*, cit.

³⁶ E. Romano, *op. cit.*

un'interessante apertura in merito all'interesse del condannato a coltivare il procedimento per la concessione della liberazione anticipata anche dopo la conclusione dell'esecuzione della pena³⁷. Non potrebbe infatti essere negata, secondo la Corte di cassazione³⁸, la sussistenza, in capo al soggetto ormai scarcerato, di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere comunque una decisione sulla richiesta di detrazione di pena, al fine di azionare la successiva e conseguente domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione che un tempestivo riconoscimento del beneficio avrebbe consentito di evitare³⁹.

La sentenza n. 201/2025 ha dunque certamente il merito di avere ricondotto la disciplina della liberazione anticipata all'interno di una concezione dell'esecuzione penale in cui l'effettività della funzione rieducativa dipende anche dalla continuità del dialogo tra condannato, amministrazione penitenziaria e giurisdizione. Non ci si può tuttavia nascondere che per tale dialogo non è sufficiente la piena restituzione del diritto alla verifica periodica della condotta del detenuto: occorrono concrete risorse che consentano di passare dal piano dei principi a quello della loro piena attuazione nella quotidianità applicativa.

³⁷ Nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale che considera la pendenza del rapporto esecutivo quale condizione necessaria per l'accesso al beneficio: Cass. S.U. 18.6.1991 n. 16, in *CP* 1991, 1955; Cass. 26.4.2006 n. 16269, in *CEDCass*, m. 234220; Cass. 22.10.2009 n. 46887; Cass. 10.11.2011 n. 43786, in *CEDCass*, m. 250996; Cass. 21.9.2017 n. 57203, in *CEDCass*, m. 271689; Cass. 9.10.2019 n. 50481.

³⁸ Cfr. Cass. 12.3.2026 n. 21098. Per un primo commento, v. G. Colaiacovo, *Liberazione anticipata e riparazione per ingiusta detenzione: una innovativa pronuncia della Suprema Corte*, in www.sistemapenale.it, 10.7.2026.

³⁹ La decisione si colloca nel solco della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha interessato l'art. 314 Cpp estendendo l'operatività del rimedio riparatorio all'ingiusta detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione: cfr. C. cost., 25.7.1996 n. 310.